



Allegato delibera
CC n. 49/2015

COMUNE DI **BUSCA**
PROVINCIA DI **CUNEO**

SETTORE/SERVIZIO **POLIZIA LOCALE**

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

della Città di **BUSCA**

approvato con delibera di c.c. n. del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Finalità	Pag.	4
"	2	Oggetto ed applicazione	Pag.	4
"	3	Definizioni	Pag.	4
"	4	Suolo pubblico	Pag.	5
"	5	Esibizione del titolo	Pag.	5
"	6	Vigilanza e sanzioni	Pag.	5
"	7	Reiterazione	Pag.	6
"	8	Sanzioni alternative	Pag.	6
"	9	Ricorso al Responsabile del servizio. Rapporto. Ordinanza ingiunzione	Pag.	7
"	10	Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità	Pag.	7
"	11	Rimessa in pristino o rimozione delle opere non di immediata attuabilità	Pag.	8
"	12	Ordinanze di esecuzione del Regolamento	Pag.	8

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO Sezione 1

Art.	13	Comportamenti vietati	Pag.	8
"	14	Altre attività vietate	Pag.	10
"	15	Turbativa al decoro e alla circolazione stradale	Pag.	10
"	16	Nettezza del suolo e dell'abitato	Pag.	10
"	17	Portici e marciapiedi relativi	Pag.	11
"	18	Manutenzione degli edifici e delle aree	Pag.	12
"	19	Collocazione del numero civico	Pag.	13
"	20	Sgombero neve	Pag.	13
"	21	Luminarie, addobbi, festoni	Pag.	14
"	22	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	Pag.	14

Sezione 2 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

Art.	23	Aree verdi e giardini pubblici	Pag.	15
"	24	Disposizioni particolari sul verde privato	Pag.	16
"	25	Pulizia dei fossati	Pag.	16

TITOLO III TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.	26	Attività rumorose	Pag.	16
"	27	Abitazioni private	Pag.	18
"	28	Utilizzo di strumenti musicali e attività ludiche compresi spettacoli viaggianti e circhi	Pag.	18

"	29	Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	Pag.	19
"	30	Dispositivi acustici antifurto	Pag.	19
"	31	Uso di macchine da giardino	Pag.	19
"	32	Uso dei cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine	Pag.	20

TITOLO IV OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art.	33	Occupazione di suolo	Pag.	20
"	34	Occupazione per attività propagandistiche	Pag.	21
"	35	Occupazione con attività pericolose	Pag.	21
"	36	Tende, infissi, strutture, ombrelloni	Pag.	21
"	37	Divieto d'esposizione	Pag.	21
"	38	Distribuzione di materiale pubblicitario	Pag.	22
"	39	Sosta dei circhi e degli spettacoli viaggianti	Pag.	22
"	40	Sosta dei nomadi e roulettes	Pag.	22

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.	41	Animali da affezione	Pag.	23
"	42	Custodia, tutela e pascolo degli animali	Pag.	23
"	43	Detenzione di cani	Pag.	24
"	44	Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato	Pag.	24
"	45	Allevamenti avicoli	Pag.	24

TITOLO VI ATTIVITA' VARIE

Art.	46	Accensione di fuochi	Pag.	25
"	47	Attività di lavavetro e simili	Pag.	25
"	48	Mestieri artistici	Pag.	26
"	49	Negozi per soli adulti	Pag.	26
"	50	Accattonaggio	Pag.	26
"	51	Raccolte a scopo benefico	Pag.	27
"	52	Raccolte di materiali ed offerte per beneficenza	Pag.	27
"	53	Artisti di strada	Pag.	28
"	54	Operatori del proprio ingegno	Pag.	29
"	55	Giochi di abilità	Pag.	29
"	56	Ingresso abusivo in strutture comunali	Pag.	30
"	57	Contrassegni del Comune	Pag.	30

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI

Art.	58	Abrogazione di norme	Pag.	30
"	59	Entrata in vigore	Pag.	30
"	60	Norma finale	Pag.	30

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Busca, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome od integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - quiete pubblica e privata;
 - occupazione di aree e spazi pubblici;
 - protezione e tutela degli animali;
 - attività varie
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per le singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
3. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazioni di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Suolo pubblico

1. Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree private ad uso pubblico.
2. Di tali spazi pubblici deve esserne consentita la libera fruibilità da parte di tutta la collettività; sono pertanto vietati gli atti o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. Chi viola la disposizione del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00.

Art. 5 - Esibizione del titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00.

Art. 6 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
4. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

7. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.
8. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia causato un danno al patrimonio comunale è sempre previsto il risarcimento del danno a cura del responsabile o di chi ne sia tenuto.
9. L'Amministrazione Comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
10. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.
11. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare nei limiti di cui all'art.13 della legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.
12. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto ad ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria dettata dalla Giunta Comunale nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 (da € 25,00 a € 500,00).

Art. 7 – Reiterazione

1. Ai fini dell'individuazione dell'ipotesi di reiterazione, si richiama quanto previsto in specifico dall'art. 8 bis della Legge 689/1981.
2. In caso di accertata reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 8 – Sanzioni alternative.

1. Là dove il presente Regolamento prevede una sanzione pecuniaria per un determinato comportamento, il soggetto obbligato alla corresponsione della stessa, che abbia già compiuto il 14° anno di età, potrà fare richiesta al Sindaco di sostituire l'obbligo alla corresponsione della somma con dei servizi socialmente utili, prioritariamente finalizzati al corretto mantenimento del patrimonio comunale.
2. In tal caso l'interessato dovrà presentare domanda entro trenta giorni dalla contestazione notificazione del verbale, indicando le sue capacità a svolgere dei servizi manuali.
3. I servizi socialmente utili potranno essere esercitati esclusivamente dal trasgressore, qualora questi sia minore, la domanda andrà presentata unitamente alla firma dell'esercente la potestà genitoriale.
4. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, il Sindaco o suo delegato vaglieranno la stessa, stabilendone l'accogliibilità.

5. La quantificazione della sanzione alternativa avverrà tenendo quale dato base l'importo orario previsto per un dipendente comunale di categoria B1.
6. Dovrà essere prevista la copertura assicurativa da parte del Città di Busca per lo svolgimento dei servizi previsti da questo articolo.
7. La decisione relativamente all'accogliibilità, alla qualità e quantità del servizio, dovrà essere stabilita necessariamente dai soggetti indicati al comma 4. Essa sarà insindacabile. Qualora non accettata dal soggetto obbligato alla sanzione, la volontà si intenderà come non manifestata e l'obbligazione ritornerà ad essere di tipo veniale.
8. L'esecuzione di servizi socialmente utili non comporterà il versamento di alcun tipo di onere da parte del Comune ad alcun Ente.
9. I servizi socialmente utili dovranno salvaguardare sempre e comunque la dignità sociale.
10. La commutazione della pena pecuniaria in pena alternativa, secondo quanto disposto ai commi precedenti, avverrà tramite emissione di ingiunzione di revoca degli effetti pecuniari e definizione degli obblighi del servizio.

Art. 9 - Ricorso al Responsabile del Servizio, Rapporto, Ordinanza-Ingiunzione.

1. Salvo diversa e specifica disposizione di legge, avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Responsabile del Servizio (Comandante della Polizia Locale), con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Responsabile del Servizio, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore costituisce il rapporto ex art. 17 legge 689/81 valido per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza - ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

Art. 10 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo al trasgressore l'immediata eseguibilità. Se il ripristino o la rimozione vengono eseguiti immediatamente, l'agente ne dà atto nel verbale.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 5 comma 12.

3. In caso di mancata ottemperanza il Comune può provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'interessato.

Art. 11 – rimessa in pristino o rimozione delle opere non di immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata eseguibilità o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto agli uffici competenti che emanano provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 5 comma 12. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 12 – Ordinanze di esecuzione del Regolamento.

1. Il Responsabile del servizio (Comandante della Polizia locale), qualora sia necessario, per l'esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento, potrà emettere ordinanze ordinarie la cui inosservanza sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 comma 12 del Regolamento.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE 1

Art. 13 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune, è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) deteriorare in qualsiasi modo gli edifici pubblici e privati e le loro pertinenze, le strade, i marciapiedi, le aiuole e le aree verdi e le aree pubbliche in genere, nonché i manufatti di qualsiasi tipo.
 - d) rimuovere, manomettere, imbrattare, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di tutti gli altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche,

- detrimenti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - g) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - h) affiggere o collocare etichette o striscioni adesivi od altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza autorizzazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido.
 - i) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età ovvero i 150 cm di altezza;
 - j) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - k) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - o) impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti offensivi per la morale ed il buon costume o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - r) installare o utilizzare sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento.
 - s) effettuare giochi o tenere comportamenti che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili; in occasione di manifestazioni pubbliche, quali il Carnevale, è vietata la vendita su aree pubbliche o private di bombolette spray che rilascino schiuma, rimanendo consentita la vendita di bombolette che rilascino prodotti a "filo continuo" tipo "stelle filanti";
 - t) depositare ovvero collocare in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il soggetto beneficiario della pubblicità ovvero il legale rappresentante della Società redattrice;
 - u) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
2. La violazione di cui al comma 1. lettere b), c), d), e) è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, fatte salve se del caso le previsioni di cui al comma 4.
3. La violazione dei restanti punti del comma 1. è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

4. E' altresì previsto l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e di immediata cessazione dell'attività vietata.

Art. 14 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

2. La violazione di cui al comma 1. lettere a), b), c), d), e) è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00, fatte salve se del caso le previsioni di cui al comma 4.

3. La violazione di cui al comma 1. lettera e) è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

4. E' altresì previsto l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e di immediata cessazione dell'attività vietata.

Art. 15 - Turbativa al decoro e alla circolazione stradale

1. E' vietato creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata, sosta o arresto temporaneo del veicolo mediante comportamenti che appaiono finalizzati, per le circostanze di tempo e di luogo, a chiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, (precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce).

2. La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 a €. 400,00.

Art. 16- Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicolo chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. In particolare è fatto obbligo per i titolari di pubblici esercizi, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali, uffici aperti al pubblico, istituti bancari presenti nel territorio del comune, di posizionare idonei contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, presso l'ingresso della propria attività, nonché l'obbligo, al momento della chiusura, di rimuovere i rifiuti (carta, plastica, bottiglie e lattine) e di curare la pulizia di tutti gli spazi nel raggio di almeno 20 metri dagli ingressi del locale per i locali di somministrazione e di 5 metri per gli altri esercizi.
6. E' inoltre obbligatorio per gli esercenti delle attività commerciali di provvedere alla pulizia del tratto di suolo antistante il proprio esercizio commerciale, qualora necessario per la presenza di quantità rilevanti di mozziconi di sigaretta, carta od altri rifiuti, formatesi successivamente al servizio di spazzamento e pulizia comunale.
7. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
8. La violazione di cui ai commi 1., 2., 3., 4., 5., 6., è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00, fatte salve se del caso le previsioni di cui al comma 4.
9. La violazione di cui al comma 7. è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.
10. Nel caso della violazione di cui al comma 7., è altresì previsto l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e di immediata cessazione dell'attività vietata.

Art. 17 - Marciapiedi e portici

1. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, le pavimentazioni dei portici e dei relativi marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte ovvero, secondo diverso accordo, dall'Amministrazione Comunale. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei portici e dei relativi marciapiedi.

3. Le violazioni di cui al comma 1. comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.
4. Le violazioni di cui al comma 2. saranno oggetto di appositi provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale ai fini della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari degli edifici o comunque i titolari di un titolo reale di godimento del bene, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne; altresì gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc., al fine di garantire la sicurezza dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, su proposta motivata dei competenti Uffici, può essere ordinato, ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o, se ricorre il caso, i locatari o gli utilizzatori di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. Le operazioni di cui al comma precedente, non devono essere effettuate tra le ore 11.00 e le ore 14,00 e tra le ore 19.00 e le ore 21.00.
6. I proprietari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere.
7. Gli utilizzatori o, comunque i soggetti aventi la materiale disponibilità e uso del bene, devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, giardini privati e condominiali, e comunque di tutte le aree di cui abbiano disponibilità, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

11. Le violazioni di cui ai commi 1., 3., 4., 7., 9. e 10. comportano una sanzione amministrativa da € 77 a € 462 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
12. Le violazioni di cui ai commi 5), e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
13. La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

Art. 19 - Collocazione del numero civico

1. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
2. Gli amministratori di condomini devono provvedere a rendere noto il proprio indirizzo e recapito telefonico presso il fabbricato amministrato.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 20 - Sgombero neve

1. I proprietari o, se ricorre il caso, i locatari o gli utilizzatori di edifici, a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, su suolo pubblico, anche a causa di scivolamento, ovvero oltre il filo delle gronde o di balconi, terrazzi od altre sporgenze, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari o a coloro che hanno la materiale disponibilità – responsabilità di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti, dei quali dovrà essere data informazione all'amministrazione comunale e che saranno mantenuti per il tempo strettamente necessario ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino stato dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Luminarie, addobbi, festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Amministrazione Comunale per le manifestazioni di rilievo locale può individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.
4. Chi intende installare luminarie, addobbi e festoni presenta domanda ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale prima dell'avvio delle operazioni di montaggio.
5. Alla domanda è allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all'installazione di impianti elettrici, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo.
6. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri 5,10 dal piano della carreggiata, salvo deroga disposta dall'Amministrazione Comunale.
7. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e che esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.
8. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio in solido con il committente.
9. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione della Commissione provinciale per i beni culturali solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 22 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 25 a €. 150 .
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 77 a €. 462 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività fino alla sua regolarizzazione ed eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

SEZIONE 2

Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.

Art. 23 – Aree verdi e giardini pubblici

1. Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
 - b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
 - c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
 - d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.
 - e) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono sempre essere tenuti a guinzaglio;
 - f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - g) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - h) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - i) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - j) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - k) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici;
 - l) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuto o quanto altro di inservibile, fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.
2. E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie e piazze della città.
4. E' vietato inoltre, trattenersi o introdursi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura.
5. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 24 - Disposizioni particolari sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o piantagioni i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. Gli stessi devono inoltre provvedere alla potatura dei rami e delle fronde che nascondono la segnaletica verticale o limitano la visibilità nelle intersezioni stradali.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, dai loro alberi o dalle loro piantagioni.
4. Si possono ammettere sporgenze di rami qualora questi abbiano un'altezza superiore ai m 2,70 se al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25 a €. 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 26 – Attività rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso

e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Tutte le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:
 - dal 1 Novembre al 31 Marzo dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 19.00 dei giorni feriali
 - dal 1 Aprile al 31 Ottobre dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali
 - per quanto concerne il sabato tali attività sono ammesse durante l'intero anno dalle ore 7 alle ore 13,00.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio gli artigiani, i pubblici esercizi e i circoli privati, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, nonché nel conferimento dei rifiuti etc.
4. Per i pubblici esercizi e i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse; quanto sopra si applica anche per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici non comprendenti private abitazioni che arrechino disturbo al vicinato.
5. Le attività ludiche, culturali, sportive o ricreative che si svolgono mediante l'utilizzo di motori a scoppio (auto – motocicli – go-Karts e simili), anche all'interno di circoli privati, dovranno rispettare la normativa vigente in materia di limiti di rumore ambientale in relazione alla zona di insediamento e di orari, fatto salvo il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
6. Le attività temporanee, quali cantieri edili o altre attività produttive ivi compresi gli esercizi pubblici, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, ovvero superino i limiti di orario di cui al comma 2 e comma 4) relativamente ai pubblici esercizi e ai circoli privati, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e di orario rilasciata dagli uffici comunali competenti, previo parere ARPA. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune nei tempi previsti per la conclusione del provvedimento finale prima dell'inizio dell'attività temporanea, corredata da documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
7. Le attività temporanee consistenti in manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza e culturali, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive ecc.) organizzate da associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici, enti pubblici e organizzazioni no-profit, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, ovvero superino i limiti di orario di cui al comma 4 debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e di orario rilasciata dagli uffici comunali competenti.
8. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente delle erogazioni dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, etc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga

agli orari, ai limiti di rumore ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

9. Eventuali richieste di deroghe per orari inerenti opere pubbliche saranno da presentarsi agli uffici comunali competenti e saranno oggetto di valutazione specifica.
10. Quanto sopra si applica oltre agli spazi ed aree di cui all'art. 1, in tutto il territorio comunale.
11. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
12. La violazione di cui al comma 6) e 7) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 27 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, con pausa fra le ore 12 e le ore 15, e dopo le ore 20 nei giorni festivi.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00, nonché alla cessazione immediata dell'attività non consentita.

Art. 28 - Utilizzo di strumenti musicali e attività ludiche rumorose, compresi spettacoli viaggianti e circhi non inseriti in manifestazioni temporanee.

1. In tutto il territorio comunale è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, nonché dalle ore 12,00 alle ore 15,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo ovvero che si sia provveduto alla totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è utilizzato.
2. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo.
3. L'attività rumorosa connessa agli spettacoli viaggianti, non inseriti in manifestazioni temporanee, è consentita dalle ore 9.00 alle ore 23.00 per il periodo dal 01/11 al

31/03 e dalle ore 9.00 alle ore 24.00 dal 01/04 al 31/10; mentre gli spettacoli viaggianti inseriti in manifestazioni dovranno rispettare gli orari previsti per la manifestazione stessa.

4. Per gli spettacoli circensi l'attività rumorosa è consentita fino alle ore 24.00,
5. Le violazioni di cui ai commi 1., 2., 3. e 4. comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 29 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, videogiochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 30 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto, in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto a rendere noti i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme agli Organi locali di Polizia.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto, installati sui veicoli, devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile; pertanto, nel caso si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, verrà disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300 con obbligo di adeguare il dispositivo di allarme. Nel caso in cui il trasgressore non sia immediatamente reperibile la Pubblica Amministrazione provvederà ad interrompere il funzionamento anomalo dell'impianto con addebito al trasgressore delle spese sostenute.
5. Le violazioni di cui ai commi 2. e 3. comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 oltre alle eventuali spese occorse all'amministrazione procedente.

Art. 31 - Uso di macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Nei giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00.

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
3. La violazione di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e la cessazione immediata dell'attività, salvo diversa applicazione della legge quadro e della legge regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 32 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai m. 300 dal perimetro dei centri abitati ed ai m. 200 dalle abitazioni non comprese nel predetto perimetro.
2. Nell'impiego dei predetti dispositivi, la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.
3. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.
4. E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a m. 200 dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.
5. E' vietato l'impiego dei dispositivi antigrandine dalle ore 23,00 alle 6,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.
6. E' vietato l'utilizzo dei dispositivi antigrandine dall'1 novembre al 31 marzo o comunque per un periodo superiore a sette mesi l'anno.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

TITOLO IV OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 33 - Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Salvo che il provvedimento di autorizzazione non disponga diversamente, il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.

3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dalla legge o dagli specifici regolamenti comunali, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 34 - Occupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, possono essere concesse in base a criteri predeterminati dalla Giunta Comunale.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 35 - Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione possono essere ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 36 - Tende, infissi, strutture, ombrelloni

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti è disciplinata dal regolamento edilizio comunale.
2. L'installazione di ombrelloni ed eventuali altri elementi di arredo su area aperta al pubblico transito può essere autorizzata dall'Amministrazione comunale in base a criteri predeterminati dalla Giunta Comunale.
3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove e le ripiega in caso di situazioni di potenziale pericolo (quali ad esempio: pioggia, neve o vento forte), e qualora interferenti con fiere, mercati e manifestazioni pubbliche.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 37 - Divieto d'esposizione

1. E' vietato senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima, targhe, iscrizioni, insegne, lapidi, cartelli e altri mezzi promozionali.
2. L'esposizione di cartelli o altri mezzi promozionali relativi a manifestazioni sono soggette ad autorizzazione comunale secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale.

3. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
4. Salvo diverse sanzioni previste da leggi e/o regolamenti speciali, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00. La sanzione predetta si applica per ciascun cartello o mezzo promozionale irregolarmente apposto o esibito.

Art. 38 - Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio nelle apposite cassette postali.
2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica;
3. E' vietato porre pubblicità commerciale o di altro genere sui veicoli in sosta;
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00. Chi organizza il volantaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 600,00.

Art. 39 – Sosta dei circhi e degli spettacoli viaggianti

1. La sosta di circhi e di gli altri spettacoli viaggianti è ammessa solamente negli spazi a ciò appositamente destinati dal comune. Negli stessi spazi autorizzati potranno sostare le roulotte e gli altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile a seguito dei circhi, dei giostrai o di altri spettacoli viaggianti.
2. Per la sosta e l'occupazione dello spazio pubblico da parte dei circhi e degli spettacoli viaggianti, valgono le norme stabilite dai Regolamenti comunali per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
3. In ogni caso al termine dell'occupazione, l'area pubblica occupata deve essere lasciata pulita e nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell'occupazione.
4. La violazione di cui ai commi 1 e 3 comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00 e l'obbligo di rimozione dei mezzi dall'area non consentita ovvero del ripristino dei luoghi.

Art. 40 – Sosta dei nomadi e roulotte

1. La sosta dei nomadi nel territorio del Comune potrà essere consentita solamente negli appositi spazi eventualmente individuati con deliberazione di Giunta. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare eccezionalmente la sosta, indicando nell'autorizzazione scritta il luogo in cui la sosta è consentita e la durata massima della sosta.
2. E' vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatto salvo quanto regolamentato ai sensi del Codice della strada.
3. E' altresì vietata la sosta prolungata oltre i sessanta giorni, sul suolo pubblico, di qualsiasi mezzo di circolazione che attua una vera e propria continuativa occupazione del medesimo suolo pubblico non autorizzata.

4. In tutto il territorio del Comune, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
5. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 e l'obbligo di rimozione dei mezzi dall'area non consentita ovvero del ripristino dei luoghi

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 41 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00, con obbligo di adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie.

Art. 42 - Custodia, tutela e pascolo degli animali

1. Sulle aree di cui all'art. 7, comma 1) del Regolamento, è vietato:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
4. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

5. Le violazioni di cui al comma 1. e 2. comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €, 25,00 ad €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. La violazione di cui ai commi 3. e 4. comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 43 - Detenzione di cani

1. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
2. I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi.
3. E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola nei settori destinati a giochi per bambini ovvero sia stato adottato specifico divieto.
4. E' obbligo per i conduttori di cani fare uso di guinzaglio in tutti gli spazi di cui all'art. 7 comma 1) del Regolamento.
5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze e si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
6. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
7. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
8. Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

Art. 44 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
2. La violazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 45 - Allevamenti avicoli

1. Tutti gli allevamenti avicoli, ancorché di tipo familiare, devono registrarsi presso il Dipartimento Veterinario del distretto di competenza, ai fini di profilassi della patologia aviaria.
2. Gli allevamenti di volatili siti all'aperto, dovranno essere recintati; la recinzione dovrà essere realizzata con doppia rete antipassero e dovrà presentare opportuna copertura

delle zone di alimentazione e bevveraggio, in modo da scoraggiare la sosta dei volatili selvatici e di evitare il contatto con i mangimi e l'acqua.

3. La violazione al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 e l'obbligo, per la violazione al comma 2), di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza.

TITOLO V

ATTIVITA' VARIE

Art. 46 – Accensione di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate e ripe, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa di settore.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, fatta salva specifica autorizzazione. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
5. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. Le violazioni di cui ai commi 3. e 4. comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 47 – Attività di lavavetri e simili

1. Per la salvaguardia della pubblica incolumità è vietato svolgere l'attività di lavavetri o altre attività similari in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali.
2. E' inoltre vietato effettuare la vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali.
3. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo di cessazione immediata dell'attività illecita.
4. Alle violazioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere applicata la sanzione accessoria del sequestro cautelare, ai fini della confisca, del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 24/11/81 nr. 689.

Art. 48 – Mestieri artistici

1. Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini.
2. La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. In ogni caso, i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal presente Regolamento, e comunque la massima diligenza, per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
4. L'esposizione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico può essere effettuata su aree o spazi pubblici o aperti al pubblico per non più di sessanta minuti sullo stesso luogo, fatto salvo il caso di partecipazione a manifestazione regolarmente autorizzata.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo di cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 49 – Negozi e articoli per soli adulti.

1. La vendita di articoli erotici riservata esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentono la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 100 metri da scuole, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere all'interno del locale i prodotti messi in vendita.
2. Qualora negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
3. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo di cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 50 – Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, e strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.
3. E' fatto divieto avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire eventuali servizi.
4. E' fatto divieto di utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio, cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute,

in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.
6. Alle violazioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo può essere applicata la sanzione accessoria del sequestro cautelare, ai fini della confisca, del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 24/11/81 nr. 689.
7. La violazione di cui al comma 4 comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91 e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 51 - Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle di offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; comunque non sono ammesse nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare o comunque disturbare le persone.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 52 - Raccolte di materiali ed offerte di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta al procedimento indicato dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito Regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
5. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico - sanitarie vigenti.
6. Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;

7. La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00.
8. Le violazioni di cui al comma 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00. e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. La violazione al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 114/98.

Art. 53 - Artisti di strada

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari.
2. L'esercizio dell'attività' artistica di strada è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici eccetto nei casi in cui viene esercitata secondo le seguenti casistiche:
 - a. nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - b. senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell' attività stessa;
 - c. con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati due;
 - d. nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale;
 - e. senza creare pericolo a se stesso o agli altri;
 - f. manifestazioni autorizzate dalla Pubblica Amministrazione.
3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale e comunque entro la fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (fatte salve eventuali manifestazioni autorizzate dalla Pubblica Amministrazione).
4. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente in presenza di aree eventualmente individuate dall'Amministrazione Comunale.
5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. l'occupazione non deve creare pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione stradale. E' sempre vietata l'occupazione delle corsie di marcia e delle aree destinate alla sosta dei veicoli;
 - b. le occupazioni devono garantire uno spazio adeguato per il transito dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria; tale spazio adeguato si quantifica indicativamente in una larghezza pari a due metri utili di passaggio per le occupazioni in zone porticate e in ml. 0,90 utili di passaggio per le occupazioni insistenti su marciapiedi;
 - c. le occupazioni sono considerate temporanee e pertanto non sono consentite occupazioni permanenti, ovvero della durata pari ad un anno od oltre;

- d. le occupazioni, in particolare entro i centri storici, sono autorizzabili solo se ritenute conformi alla tutela del decoro urbano.
6. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree eventualmente individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
7. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50 a €. 300 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 54 - Operatori del proprio ingegno

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:- disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili; - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari; - scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'esercizio delle attività sopra indicate non è consentito nelle aree eventualmente individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale e comunque secondo le seguenti limitazioni:
- a. l'occupazione non deve creare pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione stradale. E' sempre vietata l'occupazione delle corsie di marcia e delle aree destinate alla sosta dei veicoli;
 - b. le occupazioni devono garantire uno spazio adeguato per il transito dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria; tale spazio adeguato si quantifica indicativamente in una larghezza pari a due metri utili di passaggio per le occupazioni in zone porticate e in ml. 0.90 utili di passaggio per le occupazioni insistenti su marciapiedi;
 - c. le occupazioni sono considerate temporanee e pertanto non sono consentite occupazioni permanenti, ovvero della durata pari ad un anno od oltre;
 - d. le occupazioni, in particolare entro i centri storici, sono autorizzabili solo se ritenute conformi alla tutela del decoro urbano;
4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività' su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.
6. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €.50 a €. 300 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 55 - Giochi di abilità.

1. Fatte salve le maggiori sanzioni previste del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è vietato intrattenere i passanti con giochi di abilità che prevedono come premio per l'esecuzione il denaro.

2. All'applicazione della sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge.
3. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 400 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 56 - Ingresso abusivo in strutture comunali

1. Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, scuole etc.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 57 – Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta del Comune, o previo accordo con lo stesso.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00, salvo ipotesi di maggiore gravità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Abrogazioni di norme.

Con l'approvazione del presente regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

Art. 59 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Comunale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 60 - Norma finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

Art. 61 – Rinvio dinamico finale

Si intendono dinamicamente acquisite già si d'ora nel presente documento, senza formalità alcuna, le modifiche di legge e normative tempo per tempo vigenti, non richiedenti esplicito provvedimento.